



**Comune
di Signa**
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1999 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/2010, con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2015, con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2016, con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2017, con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 24/01/2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 21/05/2020, con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 14/09/2023 e con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto e scopo del regolamento

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

- Art. 3 Definizione delle entrate
- Art. 4 Regolamento per tipologie di entrata
- Art. 5 Aliquote, tariffe, prezzi
- Art. 6 Agevolazioni, riduzioni e esenzioni

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate tributarie
- Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 9 Attività di verifica e controllo
- Art. 10 Poteri ispettivi
- Art. 11 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria delle entrate tributarie
- Art. 12 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria delle entrate non tributarie
- Art. 12 bis Principio del contraddittorio preventivo
- Art. 13 Sanzioni

TITOLO IV RISCOSSIONI

- Art. 14 Forme di riscossione
- Art. 14 bis Versamento tardivo e ravvedimento operoso
- Art. 15 Formazione dei ruoli
- Art. 16 Rimborsi
- Art. 17 Dilazioni di pagamento
- Art. 17 bis Dilazioni di pagamento in fase esecutiva e coattiva
- Art. 18 Limiti per riscossioni e rimborsi dei tributi locali
- Art. 18 bis Limiti per rimborsi di somme extra-tributarie
- Art. 19 Disciplina degli interessi in materia di tributi locali
- Art. 20 Compensazione tra crediti e debiti tributari
- Art. 20 bis Prestazione in luogo dell'adempimento "Datio in solutum"

TITOLO V ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 21 Contenzioso tributario
- Art. 22 Tutela giudiziaria
- Art. 23 Autotutela
- Art. 23 bis Autotutela facoltativa
- Art. 24 Accertamento con adesione

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 25 Disposizioni finali (abrogato)
- Art. 26 Disposizioni transitorie



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Per “Accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso.
2. Per “Agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento.
3. Per “Dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento.
4. Per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
5. Per “Responsabile” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione – PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale.
6. Per “Tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Art. 2 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, in conformità ai principi definiti dal D.Lgs. 267/2000 e in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 52 del decreto legislativo 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della L.160/2019 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest’ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
4. Il contribuente può rivolgersi all’ufficio competente, in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, come previsto dall’istituto dell’interpello.
5. Le disposizioni del presente regolamento e degli specifici regolamenti delle singole entrate si applicano anche nell’azione dei terzi affidatari nella gestione di servizi o concessionari di pubbliche funzioni che agiscono quali uffici del Comune, con tutte le garanzie e gli obblighi



derivanti dalla gestione delle attività affidate.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Art. 3 Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali ivi compresi i canoni e proventi ed i relativi accessori di spettanza del Comuni, e le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4 Regolamenti per tipologie di entrata

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, fatte salve disposizioni legislative diverse.

3. Il presente regolamento ed i regolamenti che disciplinano singole entrate devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e nelle modalità indicate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 Aliquote, tariffe, prezzi

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa.

2. Le tariffe dei servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza vengono determinate con apposita deliberazione, in conformità dei parametri forniti dalla legge, entro i termini di approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa. Il Responsabile del settore di pertinenza, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, per la determinazione delle aliquote e delle tariffe si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate per l'anno precedente.



Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né di sgravio di quanto iscritto a ruolo.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso, la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per un eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2. Il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.



Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili dei settori al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, l'attività di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva la compilazione dei ruoli spetta al responsabile del settore di pertinenza al quale è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. Il settore finanziario è tenuto ad assicurare l'eventuale assistenza per garantire il corretto iter procedurale.
4. Qualora il perseguimento delle entrate non tributarie sia affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, lett. B) del D.Lgs. 446/97, il funzionario responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione ed affidamento.

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e dai regolamenti.
2. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento ha facoltà di invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/2000, in conformità a quanto stabilito nell'art. 52, comma 5 lett. B) del D.lgs.446/97.

Art. 10

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quelli cui è preposto il responsabile.



Art. 11

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC secondo la normativa vigente.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal capitolato della concessione.
3. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti che disciplinano le singole entrate tributarie nonché recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi della L.160/2019.

Art. 12

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare un debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la risorsa del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del settore. Questi provvede a predisporre idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario per le registrazioni di competenza.
3. La contestazione del mancato pagamento di entrate non tributarie deve avvenire per iscritto, da parte del settore di competenza, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito e recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi della L.160/2019.
4. Le comunicazioni ai destinatari degli atti di cui ai commi precedenti devono essere effettuate o tramite notificazione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC secondo la normativa vigente.

Art. 12 bis

Principio del contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.



2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente o già accertati dall'Ente per annualità precedenti ed in assenza di variazioni, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:

- a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
- b) il ruolo e la cartella di pagamento;
- c) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- d) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
- e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
- f) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base di un Avviso bonario o sollecito di pagamento, già recapitato al contribuente, anche per posta ordinaria, oppure sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune (quali, ad esempio, i dati catastali, le visure camerali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'Anagrafe Tributaria- punto Fisco) per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
- g) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;
- h) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
- i) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- l) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- m) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
- n) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
- p) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:

- a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
- b) quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e regolamentari, nonché dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;



**Comune
di Signa**
Città Metropolitana di Firenze

c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;

d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.

7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su sua richiesta, per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere, altresì, di essere convocato.

10. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.

11. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:

a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;

b) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;

c) le maggior imposte, sanzioni e modalità di calcolo degli interessi;

d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;

e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;

12. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 10, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

13. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli Art. 24 e seguenti del presente Regolamento.

14. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.



15. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

16. L'atto di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

17. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

18. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 13

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate sono graduate con apposita determinazione dirigenziale sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento sul maggior tributo dovuto.

3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri eseguiti per la quantificazione della sanzione stessa nonché recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi della L.160/2019. L'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere effettuato o tramite notificazione o, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC secondo la normativa vigente.

TITOLO IV RISCOSSIONI

Art. 14

Forme di riscossione

1. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia, avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai singoli regolamenti attuativi. I regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e



forme ispirate al principio della semplificazione e della economicità della riscossione purché non siano in contrasto con la normativa vigente.

1bis. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene:

- a) attraverso la procedura prevista dal D.P.R. 602/73, così come modificato dal D.P.R. 43/88;
- b) nelle forme di cui alle disposizioni del R.D. 639/1910.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Articolo 14 bis **Versamento tardivo e ravvedimento operoso**

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento del tributo, può regolarizzare la propria posizione eseguendo spontaneamente il pagamento, ai sensi dell'art.13 della L.472/97 e s.m.i., dell'importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui viene effettivamente eseguito.

2. Il ravvedimento operoso è possibile purché non sia già stata contestata la violazione o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 15 **Formazione dei ruoli**

1. I ruoli debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Art. 16 **Rimborsi**

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata che risulta non dovuta è disposto dal responsabile del settore su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e presentata all'ufficio competente dell'entrata entro il termine di prescrizione.

2. Per importi superiori a euro 500,00 l'ente potrà procedere al rimborso in modo dilazionato secondo lo schema adottato all'art.17 comma 2 lettera f), riconoscendo un tasso di interesse legale come previsto dallo stesso art.17 comma 2 lettera e) del presente regolamento.



Art. 17 Sospensioni e dilazioni di pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili che versino in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà economica che non consenta l'assolvimento del pagamento entro la scadenza prevista, fatto salvo se più favorevole al contribuente/utente l'applicazione dello specifico regolamento della singola entrata purché non in contrasto con la normativa vigente, possono essere concesse con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile dilazioni di pagamento secondo le condizioni, i limiti e lo schema di seguito riportati:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) inesistenza di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, domanda di concordato preventivo (art. 161 – Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovra indebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012);
- c) importo minimo rateizzabile superiore ad € 100,00;
- d) la domanda di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza, secondo il modello predisposto dall'ente, antecedentemente alla notifica del sollecito che preannuncia l'inizio delle procedure di riscossione coattiva;
- e) maggiorazione delle rate applicando un tasso fisso per tutta la durata della dilazione calcolato secondo il tasso d'interesse legale in vigore al momento della scadenza della prima rata;
- f) scadenza rate prevista per l'ultimo giorno di ciascun mese;
- g) la rateazione avrà la seguente graduazione:

da € 100,01 a € 500,00	fino a 5 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00	fino a 36 rate mensili
da € 20.000,01 a € 100.000,00	fino a 72 rate mensili
Oltre € 100.000,01	fino a 120 rate mensili

3. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il beneficio della dilazione è automaticamente decaduto con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

4. In caso di comprovato peggioramento della temporanea e obbiettiva situazione economica è possibile chiedere una nuova rateizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 798 del D.L. 160/2019, solo se si è provveduto al saldo di tutte le rate scadute del piano o dei piani eventualmente già concessi da cui si è decaduti. In tal caso dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante lo stato di peggioramento. La nuova rateizzazione concessa non potrà in nessun caso eccedere la durata massima di 72 mesi decorrenti dalla scadenza della prima rata pagata.

5. (abrogato)

6. Ai sensi dell'art.1 comma 792 della L.160/2019 le disposizioni del presente articolo hanno effetto solo per gli atti esecutivi ovvero per quelli emessi a partire dal 01/01/2020. Per gli atti emessi prima di



tale data e le rateizzazioni già concesse rimangono vigenti le precedenti disposizioni normative e regolamentari.

7. *(abrogato)*

Art. 17bis

Dilazioni di pagamento in fase esecutiva e coattiva

1. Una volta che l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art.1 comma 792 della L.160/2019, o sono iniziate le procedure di riscossione coattiva eventuali dilazioni e rateazioni devono essere richiesta direttamente al soggetto incaricato alla riscossione secondo le modalità indicate dallo stesso.

2. Le dilazioni di pagamento saranno concesse ai sensi e con le modalità disciplinate dell'art.1 comma 792 e dei commi da 796 a 804 della L.160/2019.

3. Qualora la riscossione coattiva avvenga tramite ruolo affidato ad "Agenzia delle Entrate Riscossione" si applica quanto previsto dalla normativa specifica in materia ed i commi seguenti non producono effetti.

4. Qualora la riscossione coattiva sia effettuata tramite ingiunzione, avvalendosi anche di soggetti di cui all'art.52 comma5 lettera b) del D.Lgs. 446/1997, saranno concesse le dilazioni presentando un'autocertificazione, su apposito modello, della situazione di temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà.

5. *(abrogato)*

6. *(abrogato)*

7. Ai sensi dell'art.1 comma 802 della L.160/2019 la misura degli interessi di mora è pari al tasso legale vigente aumentato di 2 (due) punti percentuali. Il tasso degli interessi di mora sarà fisso per tutta la durata della dilazione.

8. In caso di comprovato peggioramento della temporanea e obiettiva situazione economica è possibile chiedere una nuova rateizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 798 del D.L. 160/2019, solo se si è provveduto al saldo di tutte le rate scadute del piano o dei piani eventualmente già concessi da cui si è decaduti. In tal caso dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante lo stato di peggioramento. La nuova rateizzazione concessa non potrà in nessun caso eccedere la durata massima di 72 mesi decorrenti dalla scadenza della prima rata pagata.

Art. 18

Limiti per riscossioni e rimborsi dei tributi locali

1. L'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti è pari a:

- a) € 12,00 per l'I.M.U. relativi all'intera annualità;
- b) € 3,00 per l'imposta di pubblicità temporanea e diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) € 12,00 per l'imposta di pubblicità permanente;
- d) € 2,00 per la tassa per l'occupazione del suolo pubblico temporanea;



e) € 12,00 per la tassa per l'occupazione del suolo pubblico permanente.

2. (abrogato)

2-bis. Per gli altri tributi, si rinvia a quanto previsto nei singoli regolamenti.

3. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per addivenire alla riscossione dei propri tributi e relativi oneri di riscossioni, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, qualora l'ammontare dovuto non superi € 20,00 o comunque.

4. Il limite indicato al comma 3 si intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.

5. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori al limite previsto per ciascun tributo, come indicati nel precedente comma 3.

6. Nelle ipotesi di cui sopra l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazione di sanzioni, alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso nei limiti e per le somme indicate al comma 3 per ciascun tributo.

7. Nel caso in cui il credito tributario, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo, si procederà al recupero quando l'importo totale dovuto superi il limite stabilito al comma 3.

Art. 18 bis

Limiti per rimborsi di somme extra-tributarie

1. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che gli uffici comunali effettuano per addivenire al rimborso di somme extra-tributarie, questo sarà dovuto solo qualora l'ammontare dovuto superi € 10,00.

Art. 19

Disciplina degli interessi in materia di tributi locali

1. La misura degli interessi utilizzata sino al 31/12/2006 è pari al 2,5% semestrale.

2. La misura degli interessi utilizzata dal 01/01/2007 al 31/12/2009 è pari al 5% annuale.

3. La misura degli interessi utilizzata dal 01/01/2010 al 31/12/2014 è pari al 4% annuale.

4. A decorrere dal 01/01/2015 la misura degli interessi utilizzata è pari al tasso legale vigente aumentato di 3 (tre) punti percentuali. Sulle somme dovute a titolo di tributo gli interessi verranno calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.



Art. 20

Compensazione tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione per l'imposta sugli immobili a far data dal 1° gennaio 2007, per l'imposta municipale sugli immobili, secondo le disposizioni del presente titolo. Possono altresì essere compensate tra di loro l'Imposta Comunale di Pubblicità e la Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico.
2. Il contribuente, nei termini di versamento dei tributi può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di un tributo diverso tra quelli di cui al comma 1, relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) l'imposta dovuta al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'imposta dovuta, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo, ingiunzione o atto divenuto esecutivo.
6. Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è quello responsabile del tributo sul quale viene effettuata la compensazione.
7. In caso di invio ad Ufficio od organo incompetente, la documentazione deve essere inviata senza indugio dall'Ufficio o dall'organo che l'ha ricevuta al funzionario responsabile come individuato nel precedente comma.

Art. 20 bis

Prestazione in luogo dell'adempimento "Datio in solutum"

1. In caso di debiti tributari nei confronti del Comune, anche se riferiti a diversi anni di imposta, derivanti dall'attività accertativa e/o di riscossione coattiva, di importi pari o superiori ad € 25.000,00, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può proporre all'Ente la cessione totale per l'intero, in piena proprietà, di beni immobili, siti nel Comune di Signa, in sostituzione dell'adempimento originario di versamento, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, purché di valore non inferiore all'obbligazione stessa.
2. Gli immobili di cui al comma 1 devono essere liberi da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi ed il soggetto passivo d'imposta non deve avere procedure concorsuali o esecutive in corso.



3. Il Comune, nell'ambito della procedura accertativa e/o di riscossione coattiva, qualora emerga situazione di obiettiva difficoltà economica e/o mancanza di liquidità del soggetto passivo, considerata anche la realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore, la convenienza economica e quindi l'interesse pubblico prevalente, può accettare la proposta di "datio in solutum" ossia della prestazione in luogo dell'adempimento, previa apposita valutazione:

- a) dell'interesse pubblico prevalente in considerazione del valore sociale, storico, culturale, turistico e della strategicità rispetto agli obiettivi posti dall'amministrazione, alla acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune. In ogni caso si dovrà tener conto degli usi ipotizzabili, previo parere espresso dal Settore patrimonio;
- b) del valore del bene proposto in pagamento, stimato da un soggetto terzo ed indipendente individuato dal Settore Gestione del Territorio, che dia atto anche dei costi di manutenzione e/o quelli connessi ad un diverso utilizzo del bene;
- c) degli effetti che la datio in solutum – prestazione in luogo dell'adempimento – può produrre sul bilancio comunale, previo parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal collegio dei revisori.

4. Nella proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1, in pagamento totale del debito, il contribuente è tenuto a specificare che nulla avrà a che pretendere dall'Ente qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato nei confronti del Comune e che cesserà ogni eventuale materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sugli immobili oggetto di accertamento.

5. In caso di accettazione della proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1, il Comune, considerata, anche la realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore, potrà farsi carico delle spese necessarie per l'acquisizione dell'immobile dovute dal contribuente, conteggiandole nel valore degli immobili da cedere al Comune di Signa in aggiunta al suo debito tributario originario, previa verifica:

- a) della capacità di bilancio per l'entità della spesa senza compromissione degli equilibri finanziari dell'ente;
- b) che l'importo del debito del contribuente per le spese anticipate dal Comune, in aggiunta al debito tributario originario come determinato al comma 1, non superi il valore del bene proposto in pagamento e attribuito dal soggetto terzo ed indipendente di cui sopra.

TITOLO V ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21 Contenzioso tributario

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 546/92, il Responsabile del servizio tributi o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura. Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni dell'ente.

Art. 22 Tutela giudiziaria



1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 23 Autotutela

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. Nella valutazione del procedimento il Responsabile del settore deve obbligatoriamente verificare, sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

4. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

5. *(abrogato)*

5 bis. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art 23 bis Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 23, l'Amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.



2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente del Servizio Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
4. Si applica il comma 6 dell'articolo 23.

Art. 24 Accertamento con adesione

1. Il responsabile del servizio, valutata ed accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, anche omissivo, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al comma 1, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando la residenza o il domicilio eletto. Il responsabile del settore formula al contribuente invito a comparire entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata comparizione del contribuente comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per un periodo di novanta giorni, per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione indicata al comma 2 e dei termini per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del maggior tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute.
6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario, purché in possesso di delega speciale esclusiva a trattare da parte degli altri coobbligati.



7. Il responsabile del settore, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
8. A seguito della definizione le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura prevista dalla legge.
9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento, ovvero il versamento della prima rata, è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui al comma 5 con le modalità stabilite dalla legge istitutiva di ciascun tributo.
10. La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme complessivamente dovute.
11. Se l'accertamento concerne l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti le somme dovute sono iscritte in ruoli da emettersi alla prima scadenza utile e la definizione si considera così perfezionata.
12. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.
13. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della eventuale garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
14. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato.
15. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo che la definizione riguardi accertamenti parziali.
16. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le modalità di cui all'art. 17.
17. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Disposizioni transitorie (abrogato)

Art. 26 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.



***Comune
di Signa***
Città Metropolitana di Firenze

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.